

Sanità privata - Accordo aziendale Marienklinik

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA CASA DI CURA PRIVATA S. MARIA – MARIENKLINIK

Indice:

07/06/2007 CCAL Accordo per l'adesione a Laborfonds 15/05/2007 CCNL Protocollo d'intesa previdenza complementare 23/11/2004 CCNL Parte normativa 2002-2005 23/12/1999 CCNL Testo definitivo

31/05/2007

ACCORDO AZIENDALE PER L'ADESIONE SU BASE CONTRATTUALE COLLETTIVA AL FONDO PENSIONE LABORFONDS

Fra

Casa di cura privata S. Maria (di seguito denominata brevemente: "AZIENDA"), con sede in via Claudia de' Medici 2 nella pesoan del suo legale rappresentante, Suor Elisabeth Tschurtschenthaler

i signori Stefano Parrichini, rappresentante sindacale dei dipendenti dell'AZIENDA per la CGIL/AGB FP (di seguito denominato brevemente: "RAPPRESENTANTE SINDACALE", e congiuntamente all'AZIENDA: "PARTI").

Premesso che

- ai dipendenti dell'AZIENDA si applica il "contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie e socio sanitarie ARIS" (di seguito "CCNL Sanità privata");
- il CCNL Sanità privata non prevede alla data odierna un trattamento di previdenza complementare, bensì una norma programmatica con la quale le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata e a tale scopo si impegnano ad avviare le verifiche per la definizione delle modalità di istituzione;
- Laborfonds "Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige" (di seguito denominato "FONDO"), è stato costituito per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del Trentino Alto Adige, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- ai sensi dell' art. 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- in caso di modifiche al CCNL Sanità privata o di variazioni relative alla categoria contrattuale di riferimento si ritengono applicate le condizioni migliori offerte ai DIPENDENTI, previa informazione ed approvazione del FONDO;
- il rapporto di adesione al FONDO, inclusa la determinazione della quota associativa annuale, è regolato dallo Statuto e dalle norme interne del FONDO.

Tutto ciò premesso, fra le PARTI che sottoscrivono il presente Accordo, si conviene quanto segue:

Tutte le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

La finalità del presente Accordo è quella di istituire a livello aziendale un trattamento di previdenza complementare in deroga a quanto previsto dal CCNL Aris. A tale scopo a decorrere dal 1° giugno 2007 possono aderire al FONDO tutti i lavoratori dipendenti senza alcun vincolo a prescindere dal profilo professionale d'inquadramento o alla durata del contratto stesso.

Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. L'adesione realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e dell'AZIENDA. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione al FONDO in maniera autonoma.

In tal caso, la misura della contribuzione dovuta dall'AZIENDA e dai lavoratori, dal 1° giugno 2007, è la

seguente:

- quota a carico dei dipendenti: 0,50% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.
- quota a carico dell'AZIENDA: 0,50% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.

Con decorrenza 1° gennaio 2008:

- quota a carico dei dipendenti: 0,75% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.
- quota a carico dell'AZIENDA: 0,75% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.

Con decorrenza 1° luglio 2008:

- quota a carico dei dipendenti: 1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.
- quota a carico dell'AZIENDA: 1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.
- quota di TFR destinata al fondo: ai lavoratori di prima occupazione precedente al 28 aprile 1993 è consentito scegliere se destinare l'intero TFR maturando o una percentuale pari al 50% del TFR stesso. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista esclusivamente la destinazione del 100% del TFR maturando.
- I dipendenti possono aumentare volontariamente la contribuzione a loro carico a scaglioni dell'1% fino ad un massimo del 10%, dandone comunicazione al datore di lavoro entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nel caso in cui, il costituendo fondo nazioanle di previdenza complementare, di riferimento, preveda un maggior contributo a carico del datore, rispetto a quanto pattuito dal seguente accordo, l'Azienda si impegna ad adeguare il versamento a proprio carico, parificandolo a quello individuato nel fondo nazionale di cui sopra. Bolzano, 07/06/2007

Letto, approvato e sottoscritto.

14/05/2007

Protocollo d'intesa per la cosi1tuzione del fondo di previdenza complementare nella sanità privata

Il giorno 14.05.07, nella sede nazionale Aris di Roma tra

- ARIS, nelle persone del capo delegazione Giovanni Costantino, e dei componenti la delegazione Jose Parrella e Vittorio Corallini,
- FdG onlus, nelle persone del capo delegazione Enrico Maria Mambretti e di Salvatore Provenza,
- FP CGIL, nelle persone di Alessandro Chieregato e Denise Amerini,
- FP CISL, nelle persone di Daniela Volpato e Luigi Gentili,
- UIL FPL nelle persone di Antonino Viti

PREMESSO CHE

- il comma 749, dell'art. I, del d.Lgs. n. 296/2006 (cd. legge Finanziaria per l'anno 2007) ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del decreto di riforma della previdenza complementare (d.Lgs. 252/2005), inizialmente fissata al 1° gennaio 2008;
- ai sensi dell'art. 74 ccnl, le parti si sono impegnate ad "istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata ai sensi della normativa vigente",
- in adempimento all'impegno contrattuale di cui sopra ed al fine di garantire un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti del settore della sanità privata, Aris, FdG ed OO.SS si sono attivate al fine di giungere alla costituzione di un apposito Fondo previdenziale.

 Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO

di costituire nel pin breve tempo possibile (e comunque entro il 15 giugno 2007) un Fondo di previdenza complementare destinato ai lavoratori the operano nell'ambito della sanità, privata, impegnandosi ad incontrarsi nuovamente al

fine di predisporre l'Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento elettorale, nonché a completare le formalità

amministrative necessarie.

Nella regolamentazione del suddetto Fondo, le parti si impegnano a rispettare i seguenti principi:

- 1. Finalità del Fondo: in adempimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari al trattamento pensionistico erogato dagli istituti di previdenza obbligatoria.
- 2. Destinatari: il Fondo sarà destinato inizialmente ai soli lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito della sanità, privata e (previa intesa tra le organizzazioni sindacali di categoria) ai set on affini.
- 3. Modalità di adesione: l'associazione dei lavoratori al Fondo avverrà mediante adesione volontaria (attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposita modulistica).
- 4. Contributi al Fondo: oltre ai ratei maturati del TFR, il lavoratore può, in aggiunta, destinare al Fondo le seguenti quote percentuali della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR:
- 0,50% a decorrere dalla data di istituzione del Fondo,
- 0,75% a decorrere dal 1° gennaio 2008, 1,00% a decorrere dal 1° luglio 2008.;

Contestualmente si attiva l'obbligo del datore di lavoro nelle stesse misure e decorrenze.

I lavoratori hanno facoltà di incrementare la contribuzione con le modalità che saranno successivamente definite. Letto, confermato e sottoscritto.

23/11/2004

Art. 74 - Previdenza complementare

Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata ai sensi della normativa vigente. Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4

Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 74 le parti concordano di costituire una commissione per verificare le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione.

23/12/1999

Art. 64 - Previdenza complementare.

Le parti convengono d'istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata ai sensi della normativa vigente. S'impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità d'istituzione.